

Assicurazione POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: compagnia di assicurazione Sace BT Spa società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane alla Sez. I con il numero 1.00149

Stato membro: Italia

Prodotto: POLIZZA POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE_DM154

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono fornite nel Set Informativo

Che tipo di assicurazione è?

La Polizza postuma indennitaria danni diretti all'immobile, copre i danni materiali e diretti all'Immobile assicurato rientranti nelle fattispecie previste dalle garanzie indicate in Polizza, verificatisi successivamente alla stipula del contratto di compravendita o di assegnazione ed entro il periodo di efficacia dell'assicurazione.



Che cosa è assicurato?

La POLIZZA POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE copre gli eventi riportati nelle condizioni generali di polizza, quali:

SEZIONE A – DANNI ALL'IMMOBILE

- ✓ danni materiali e diretti all'immobile causati da:
 - crollo o rovina totale o parziale
 - gravi difetti costruttivi.
- ✓ spese di demolizione e sgombero dei residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile.
- ✓ danni all'involucro, con modalità diverse a seconda che si tratti di componenti in vetro o non in vetro del sistema involucro
- ✓ danni materiali e diretti all'impermeabilizzazione delle coperture dell'immobile
- ✓ danni materiali e diretti alle pavimentazioni e rivestimenti interni
- ✓ danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci o dei rivestimenti esterni dell'immobile

SEZIONE B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI



Che cosa non è assicurato?

La POLIZZA POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE non copre gli eventi esclusi nelle condizioni generali di polizza, ovvero:

SEZIONE A – DANNI ALL'IMMOBILE

- ✗ danni conseguenti a vizi palesi o occulti dell'Immobile noti al Contraente o ai Beneficiari prima della decorrenza dell'assicurazione e prima della stipula del contratto di compravendita o di assegnazione.
- ✗ danni da normale assestamento;
- ✗ danni di natura estetica, viraggi di colore, condensa e muffe;
- ✗ danni riconducibili agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile
- ✗ danni indiretti o consequenziali, difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati;
- ✗ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione
- ✗ danni da deperimento o logoramento
- ✗ spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto all'art. 1

- ✓ danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente sezione A, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B e con il limite minimo di 500 mila Euro

- ✗ spese per riprogettazione, modifiche, prove, miglioramenti
- ✗ spese per montaggio e smontaggio di impalcature, ponteggi o similari
- ✗ danni da incendio, esplosione, scoppio
- ✗ danni da terremoto;
- ✗ danni da forza maggiore;
- ✗ danni da azioni di terzi;
- ✗ danni da inquinamento
- ✗ danni a macchine, motori, meccanismi, apparecchiature, componenti elettronici e domotici, impianti soggetti a manutenzione periodica o rimovibili, purché questi non derivino da eventi risarcibili

SEZIONE B – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

- ✗ danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia prevista alla Sezione A
- ✗ danni da inquinamento

ESCLUSIONI COMUNI ALLE DUE SEZIONI

- ✗ penalità, danni da mancato godimento dell'immobile assicurato, danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto
- ✗ perdite di denaro
- ✗ danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente o dei Beneficiari
- ✗ difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati
- ✗ danni da polvere
- ✗ danni dovuti a sollecitazioni che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati
- ✗ danni derivanti da modifiche, realizzate dopo l'inizio della copertura
- ✗ danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche all'immobile successive alla costruzione dello stesso
- ✗ danni connessi o derivanti da amianto
- ✗ danni verificatisi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni
- ✗ danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica o simili

✘ rischio cyber



Ci sono limiti di copertura?

- ! scoperti
- ! franchigie
- ! limite di indennizzo



Dove vale la copertura?

- ✓ La Copertura della POLIZZA POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE vale per Immobili situati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

All'inizio del contratto:

- fornire dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, nonché manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile
- procedere al pagamento del premio pattuito verso l'Intermediario o alla Società.

Nel corso della durata del contratto:

- comunicare alla Società eventuali circostanze di modifica e/o aggravamento del rischio;

In caso di presentazione di una richiesta di risarcimento:

- dare immediata comunicazione alla Società del verificarsi del sinistro
- inviare un rapporto scritto relativo al sinistro nonché documenti, informazioni e prove che vengono richieste dalla società assicuratrice
- provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio dovrà essere corrisposto all'intermediario che gestisce la Polizza oppure alla Società contestualmente alla stipula della stessa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 dalla data risultante dal certificato di fine lavori.

La copertura assicurativa cessa alla scadenza del decimo anno successivo alla data di ultimazione dei lavori.



Come posso disdire la polizza?

La POLIZZA POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE non prevede la facoltà di disdetta